

**REGOLAMENTO (UE) N. 717/2010 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 agosto 2010**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni specifiche dell'Unione europea per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata ma che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, a titolo dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2010.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*  
Janusz LEWANDOWSKI  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

## ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Un articolo (cosiddetto «sensore di temperatura per gas di scarico») costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— un termistore incapsulato di potenza inferiore a 20 W,</li> <li>— una vite di fissaggio,</li> <li>— un'asta che facilita il fissaggio all'interno del dispositivo di scappamento del veicolo, e</li> <li>— un cavo elettrico rivestito da una guaina termoresistente, che connette l'articolo a una spina e che, a sua volta, consente la connessione al sistema di gestione del motore del veicolo.</li> </ul> <p>Al variare della temperatura, il termistore varia la resistenza fornita. Se l'articolo è collegato, la variazione della resistenza produce un cambiamento nella corrente elettrica trasmessa al sistema di gestione del motore.</p> <p>L'articolo non può convertire la corrente elettrica in uscita in una misurazione della temperatura né può indicare la temperatura.</p>	8533 40 10	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8533, 8533 40 e 8533 40 10.</p> <p>È esclusa la classificazione dell'articolo alla voce 9025 quale termometro o parte di termometro, in quanto esso non è in grado né di misurare né di indicare la temperatura.</p> <p>L'articolo è una resistenza non-lineare dipendente dalla temperatura (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8533, A), 5]) e quindi va classificata nella sottovoce 8533 40 come un'altra resistenza variabile.</p>